

Allegato n. 2
(Introduzione - PRAL)

Quadro di riferimento per la definizione del PRAL

A. Stima dei quantitativi di amianto presenti sul territorio regionale

Dato di partenza: superficie delle coperture in cemento amianto riscontrata sul territorio della città di Milano tramite telerilevamento pari a 1,7 km², che equivalgono a circa 60.000 m³ di potenziale materiale da smaltire.

Il rapporto di conversione utilizzato “**Superficie coperture in cemento-amianto / Volume da smaltire**”, pari a circa 30 mq/mc, viene determinato considerando:

1. lo spessore delle lastre di cemento-amianto (pari a circa 1,5 – 2 cm), peraltro variabile in funzione della più o meno precisa sovrapposizione delle lastre stesse;
2. lo spessore del bancale di appoggio delle lastre utilizzato per il trasporto (pari a circa 12-15 cm);
3. lo spessore dello strato di materiali inerti di copertura giornaliera (pari a circa 15-20 cm);
4. gli spazi morti della discarica non ritenuti utili per la deposizione in sovrapposizione del cemento-amianto trattato (volumi laterali fra bancali, piste carrabili di accesso dei mezzi, ecc.);
5. lo spessore dello strato di copertura finale della discarica.

I fattori considerati per l'estrapolazione del dato a tutto il territorio regionale, sono:

- Superficie del comune di Milano: circa 182 km².
- Superficie antropizzata della Lombardia: circa 2.018 km².
- Incremento del 20 % per tenere conto della differente consistenza, tra la città di Milano ed il resto del territorio regionale, di fabbricati industriali e/o artigianali, che hanno elevate presenze di coperture in cemento-amianto.

Stima quantitativo coperture in amianto in Lombardia = $1,7 \times 2018/182 \times 1,2 = 22,6 \text{ km}^2$
Equivalenti a circa 800.000 m³ (22.600.000/30) di potenziale materiale da smaltire

Lo stesso valore numerico si ottiene per estrapolazione del dato di partenza ma utilizzando dati diversi quali:

- Raffronto numerico popolazione Milano/Lombardia;
- Densità relativa della popolazione (maggiore nel caso di Milano Città);
- Incremento del 100 % del valore superficie per tenere conto della maggiore densità degli insediamenti produttivi, a livello extracittadino che utilizzano coperture in cemento-amianto.

B. Discariche per rifiuti autorizzate allo smaltimento di rifiuti di cemento-amianto

Le discariche di II categoria tipo A (punto 4.2 della deliberazione del comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984) per rifiuti inerti o derubricati inerti, nelle quali, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 08/08/94, potevano essere conferiti rifiuti di amianto legato in matrice cementizia e/o resinosa (quali *eternit* e *linoleum*), in settore dedicato monorifiuto, già autorizzate dalle Province Lombarde, attualmente non hanno più volumetrie disponibili.

Esistono anche discariche di II categoria di tipo B, per rifiuti speciali e/o tossici e nocivi, che, pur se la categoria di discarica lo consentirebbe, non risultano aver mai ritirato rifiuti costituiti da cemento-amianto o vinil-amianto.

C. Nuovi impianti di smaltimento

La recente evoluzione normativa ha apportato modifiche sostanziali alle modalità di smaltimento dei rifiuti di amianto. Il decreto legislativo 36/2003 ha abrogato le norme indicate al precedente punto B, anche se in base alle disposizioni transitorie riportate nell'articolo 17, gli impianti sopra menzionati possono continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono già stati autorizzati fino al 16 luglio 2005. Dopo tale data i rifiuti di amianto o contenenti amianto potranno essere conferiti, in base a quanto previsto dall'allegato 1 del DM 12/03/2003:

- in discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per:
 - i rifiuti individuati dal codice CER 17.06.05 (Materiali da costruzione a base di amianto);
 - le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purché sottoposti a specifici processi di trattamento (stabilizzazione – solidificazione in matrici stabili e non reattive/incapsulamento/trattamento con modificazione della struttura cristallina) e con valori conformi a quelli riportati nella tabella 1.2 del DM 12/03/2003.

D. Decisione 2003/33/CEE

La decisione 2003/33/CEE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE", prevede:

- al punto 2.3.3. "Per le discariche che ricevono solo materiali edili contenenti amianto, le prescrizioni stabilite nell'allegato I, punti 3.2 e 3.3, della direttiva discariche possono essere ridotte se vengono soddisfatti i requisiti sopra riportati.”;
- al punto 2.3.1. "Per i rifiuti monolitici [*n.d.r.* quale può essere considerato il cemento-amianto incapsulato] gli Stati membri fissano criteri che garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale dato dai valori limite sopra riportati”;
- all'allegato B (Sintesi delle opzioni per la collocazione in discarica previste dalla direttiva in materia), "Gli Stati membri hanno facoltà di individuare sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi in conformità con le loro strategie nazionali di gestione dei rifiuti a condizione che vengano rispettati i criteri della direttiva discariche.”; inoltre "E' possibile che alcuni Stati membri desiderino introdurre ulteriori sottoclassificazioni per le discariche di rifiuti non pericolosi, e nell'ambito di ciascuna sottocategoria è possibile inserire monodiscariche o discariche per rifiuti solidificati o monolitici. Gli stati membri possono elaborare criteri nazionali di ammissibilità per garantire la corretta assegnazione dei rifiuti non pericolosi alle diverse sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi”.